

R.G. n. 55-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dott. Alessandro Petronzi | Presidente |
| Dott.ssa Meri Papalia | giudice rel. |
| Dott.ssa Federica Lorenzatti | giudice |

nel procedimento unitario R.G. n. 55-1/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso depositato dal Fallimento Bertetto Center s.a.s. di Bertetto Valentina & C. (C.F. 11326690010), rappresentato dall'avv. Andrea C. Grosso del foro di Torino, volto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della imprenditrice individuale LAI MIRELLA (C.F. LAI MLL 61H52 B354L e P. IVA 11297230010), nata a Cagliari il 12 giugno 1961, in qualità di titolare della LAI GELATERIA ARTIGIANALE, con sede in Strada Cuorgnè n. 72 nel Comune di Mappano (Torino);
- ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art. 27, co. 2, CCII*, poiché la sede della debitrice-resistente è situata nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che la debitrice-resistente, ritualmente chiamata in giudizio, è comparsa all'udienza del 9 dicembre 2024, ma non si è formalmente

- costituita e nulla ha contestato sull'istanza di apertura della liquidazione controllata;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - rilevato che la debitrice riveste la qualità di imprenditrice individuale e pertanto, ai sensi degli art. 65, co. 1, art. 2, co. 1, lett. c) e art. 268, co. 1, CCII, è assoggettabile a liquidazione controllata del patrimonio;
 - rilevata la presenza di un debito non contestato nei confronti del Fallimento ricorrente per canoni impagati di locazione e di affitto d'azienda, ammontante ad € 98.619,22 alla data del ricorso;
 - rilevata la presenza di ulteriori debiti derivanti da pregressi rapporti di lavoro per un importo nominale complessivo di € 19.862,65 oltre accessori e spese, ancorché solo minima parte di essi risulti soggetta ad esecuzione mobiliare (cfr. comunicazioni delle Cancellerie di codesto Tribunale);
 - rilevata altresì la presenza di debiti erariali pari ad € 160.897,39 così come dichiarati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. lett. 28 giugno 2024);
 - ritenuto che la debitrice si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, alla luce dell'esposizione debitoria sopra analizzata e che la stessa parte, comparsa personalmente all'udienza del 9 dicembre 2024, nulla ha contestato in ordine alla situazione di sovraindebitamento;
 - verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
 - valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, debba essere nominato liquidatore un professionista iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, di cui all'art. 356 CCII;
 - ritenuto di poter identificare tale professionista nell'avv. Nuvolin Gilberto;
 - visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

- rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della debitrice, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di LAI MIRELLA (C.F. LAI MLL 61H52 B354L e P. IVA 11297230010), nata a Cagliari il 12 giugno 1961, in qualità di titolare della LAI GELATERIA ARTIGIANALE, con sede in Strada Cuornè n. 72 nel Comune di Mappano (Torino);

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Meri Papalia.

NOMINA

Liquidatore l'avv. Nuvolin Gilberto;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

al debitore e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, nei limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII;

AVVERTE

- che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo *ex art.* 143, ultimo comma CCII;
- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori

AUTORIZZA

il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.

Il Presidente

Dott. Alessandro Petronzi

Il Giudice rel.

Dott.ssa Meri Papalia